



Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Prato

Sezione "A" COMMERCIALISTI

Mauro D'Elia

Ragioniere Commercialista Revisore Contabile

Via Ada Negri 25/f 59100 Prato tel 0574 467191 fax 0574 468662 cell. 338 1860614

Via Argonne 143/3 59100 Prato Tel 0574 721999 fax 0574 721999

Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio (FI) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587

e-mail ragmaurodelia@hotmail.it PEC ragmaurodelia@odceoprato.legalmail.it

NUOVE REGOLE SUI PAGAMENTI PER CONTANTI

Il Decreto Legge 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, supplemento ordinario n. 114, è intervenuto in modo sostanziale in merito al possibile uso del denaro contante.. **In sostanza la principale novità riguarda l'abbassamento all'importo di 5.000 euro delle limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore introdotte dal DLgs 231/2007.**

Prima di riepilogare nel dettaglio in cosa consistono i nuovi limiti dell'uso del contante, ricordiamo che tale novità investe anche alcuni comportamenti piuttosto frequenti all'interno delle imprese siano esse costituite sotto forma di società di persone o di capitali; ci riferiamo in particolare:

- ai finanziamenti dei soci nell'impresa; finanziamenti che ora dovranno limitarsi a prestiti in denaro, se apportati in unica soluzione, inferiori ai 5.000 euro;
- alla distribuzione degli utili; prassi che deve ora essere particolarmente sorvegliata nelle società di persone dove i prelievi in denaro vengo spesso effettuati con un certa "disinvoltura".

Pagamenti in contanti

E' ora vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Assegni

Gli assegni bancari e postali emessi **per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.** Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.



Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Prato

Sezione "A" COMMERCIALISTI

Mauro D'Elia

Ragioniere Commercialista Revisore Contabile

Via Ada Negri 25/f 59100 Prato tel 0574 467191 fax 0574 468662 cell. 338 1860614

Via Argonne 143/3 59100 Prato Tel 0574 721999 fax 0574 721999

Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio (FI) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587

e-mail ragmaurodelia@hotmail.it PEC ragmaurodelia@odcecrato.legalmail.it

Libretti di deposito

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore **non può essere pari o superiore a 5.000 euro. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto, sono estinti dal portatore, o alternativamente, il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2011.**

Le sanzioni

Il DL 78/2010 interviene in modo rilevante anche sotto l'aspetto sanzionatorio del mancato rispetto delle normative antiriciclaggio. Ricordiamo anzitutto che chi riceve o paga in un'unica soluzione con contanti, superando il limite dei 5.000 euro, o, sempre superando il limite citato, emette assegni omettendo l'indicazione del nome del beneficiario o la clausola di non trasferibilità, è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa tra l'1% ed il 40% dell'importo trasferito. La novità introdotta dal DL 78/2010 consiste nel fatto che ora la sanzione minima non può essere inferiore ai 3.000 euro. Altra novità riguarda le violazioni commesse per importi superiori ai 50.000 euro; in questo caso la sanzione minima "è aumentata di cinque volte" (ciò implica che la sanzione venga portata ad un valore del trasferito compreso tra il 5% ed il 40%, con un minimo di euro 15.000).

Vale comunque la pena di ricordare che è rimasto in vigore l'art. 16 della Legge 689/81, che permette di usufruire della cosiddetta oblazione anche per ciò che riguarda le sanzioni di cui sopra. Tale opportunità consiste nel poter sanare il mancato rispetto della normativa attraverso "...il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione...".



Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Prato

Sezione "A" COMMERCIALISTI

Mauro D'Elia

Ragioniere Commercialista Revisore Contabile

Via Ada Negri 25/f 59100 Prato tel 0574 467191 fax 0574 468662 cell. 338 1860614

Via Argonne 143/3 59100 Prato Tel 0574 721999 fax 0574 721999

Via Magenta 36/38 Campi Bisenzio (FI) tel Tel. 055 891120 fax 055 8944587

e-mail ragmaurodelia@hotmail.it PEC ragmaurodelia@odceceprato.legalmail.it

Segnalazione di operazioni sospette

Un'altra novità del DL 78/2010 interessa l'obbligo di segnalare alla Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia le operazioni sospette di antiriciclaggio da parte di intermediari finanziari e professionisti obbligati come previsto dal DLgs 231/2007. Ricordiamo che il Decreto citato prevede che tali soggetti effettuino una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. ***Ora, attraverso quanto previsto dall'art. 36 del DL 78/2010 è stato previsto che debba essere considerato elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti dei 5.000 euro, di cui abbiamo detto, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.***

Rimanendo a Vostra completa disposizione per chiarimenti, porgo i miei più Cordiali Saluti.

Rag. Mauro D'Elia